



CITTÀ DI MONCALVO

COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

OGGETTO: Divieto di utilizzo petardi, botti e artifici pirotecnici nelle giornate del 31 dicembre 2024 e del 1 gennaio 2025 sull'intero territorio comunale.

Ordinanza Sindacale n. 14 del 30 dicembre 2024

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione delle celebrazioni di fine anno è consuetudine diffusa utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici e che gli stessi possono provocare incendi, danneggiamenti o lesioni nonché rumori ed effetti luminosi potenzialmente pericolosi per animali e persone;

CONSIDERATA l'esigenza di tutela della pubblica sicurezza e della salute degli individui, nonché delle condizioni di vivibilità dei centri urbani, garantendo il diritto alla quiete per persone e animali, con particolare riguardo dei soggetti affetti da patologie e soggetti vulnerabili;

VISTA la L.R. 7 aprile 2000 n.43 in materia di Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico;

VISTA la DCR n. 18-28783 del 10 dicembre 2024 di approvazione del II Piano Regionale di Qualità dell'Aria in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica;

VISTO il D.Lgs. 58/2010 e s.m.i. artt. 3, 5 e 17;

VISTA la circola del Ministero dell'Interno del 13.7.2017 n.557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1);

RITENUTO di dover contenere l'utilizzo di articoli pirotecnici potenzialmente idonei a provocare incendi, disturbo e inquinamento in ragione dell'elevata concentrazione di esplosioni tradizionalmente registrate nel periodo festivo tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio;

VISTI i regolamenti comunali;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

Per quanto premesso, il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo dalle ore 00,00 di martedì 31 dicembre 2024 alle ore 24,00 di mercoledì 1 gennaio 2025 su tutto il territorio comunale.

AVVERTE

Che la violazione alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca fattispecie di rilevanza penale, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

Che la Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente e trasmessa agli organi competenti.

Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.lgs. 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

Moncalvo, lì 30/12/2024

Il Sindaco
Diego Musumeci
f.to digitalmente